



CITTA' DI PIZZO

89812 - Prov. di Vibo Valentia

COMANDO POLIZIA LOCALE

Via Nazionale – Tel. 0963.533314 – Pec: comandovvuu.pizzo@asmepc.it ; e-mail: poliziale@comune.pizzo.vv.it

ORDINANZA n° 04/2024 – Dir. del 26.03.2024

OGGETTO: Ordinanza in materia di viabilità temporanea - Processioni Religiose "Santa Pasqua 2024"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-Considerato che nei giorni 28, 29, 30 e 31 Marzo 2024, in occasione della Santa Pasqua, si svolgeranno le tradizionali processioni religiose organizzate dalla Arciconfraternita del SS. Nome di Maria" e dalla Confraternita Maria SS. Addolorata;

-Ravvisata pertanto, l'esigenza di adottare tutte le misure idonee a garantire l'ordinato svolgimento;

-Ritenuto che, ai fini dello svolgimento di dette manifestazioni, si rende necessario vietare il transito e la sosta a tutti i veicoli su C/so San Francesco, C/so Garibaldi, Piazza della Repubblica, , via Marincola, via Musolino, via Marconi, via Chiaravallotti, Scesa Ospedale, via Paladini, via Napitia, via Bardari e via Lungomare C. Colombo, nonché disporre la rimozione di ombrelloni, tavolini e sedie collocati sul suolo pubblico antistante le attività commerciali ubicate su C/so San Francesco, Piazzetta Garibaldi, C/so Garibaldi e Piazza della Repubblica, al fine di consentire il passaggio delle processioni e lo stazionamento del pubblico;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. ed integrazioni "Nuovo Codice della Strada" ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 modificato con D.P.R. 16.09.1996 n. 610.

Visto il Decreto del Sindaco n° 28 del 19.10.2023, con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Vigilanza;

Visti gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati quanto segue:

-Giorno 28 marzo 2024:

- a) divieto di sosta a tutti i veicoli in Piazza San Francesco e C/so San Francesco dalle ore 16:30 alle ore 19:00;*
- b) divieto di transito a tutti i veicoli in Piazza San Francesco, C/so San Francesco, C/so Garibaldi, Piazza della Repubblica, via Marconi, via Musolino e via Marincola, dalle ore 17:00 alle ore 19:30;*

-Giorno 29 Marzo 2024:

- a) divieto di sosta a tutti i veicoli in Piazza San Francesco, C/so San Francesco, via Chiaravallotti, Scesa Ospedale, via Paladini e via Bardari dalle ore 16:30 alle ore 22:00;*
- b) divieto di transito a tutti i veicoli in Piazza San Francesco, C/so San Francesco, C/so Garibaldi, Piazza della Repubblica, via Marconi, via Chiaravallotti, Scesa Ospedale, via Paladini, via Musolino e via Marincola dalle ore 17:00 alle ore 22:00;*
- c) Per motivi di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità alle persone, la rimozione di ombrelloni, tavolini e sedie collocati sul suolo pubblico antistante le attività commerciali ubicate su C/so San Francesco, Piazzetta Garibaldi, C/so Garibaldi e Piazza della Repubblica, dalle ore 16:30 alle ore 22:00 e comunque fini al termine della manifestazione, al fine di consentire lo stazionamento e il transito del pubblico;*

-Giorno 30 Marzo 2024:

- a) divieto di sosta a tutti i veicoli in Piazza San Francesco e C/so San Francesco dalle ore 19:00 alle ore 21:30;*

- *b) divieto di transito a tutti i veicoli in Piazza San Francesco, C/so San Francesco, C/so Garibaldi, Piazza della Repubblica, via Marconi, via Musolino e via Marincola, dalle ore 19:30 alle ore 22:00;*

-Giorno 31 Marzo 2024:

- *a) divieto di sosta dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e di transito dalle ore 11:30 alle ore 13:00, a tutti i veicoli su via Lungomare C. Colombo della Fraz. "Marina di Pizzo" per lo svolgimento della "Affruntata di Resurrezione".*

Che, gli organizzatori delle manifestazioni religiose dovranno adottare, durante le fasi dello svolgimento delle stesse su via Z. Strani, via Nazionale e via Salomone, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad assicurare che si svolgano in modo ordinato, in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, e che sia garantita la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché la tutela dell'incolumità dei partecipanti.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione dalla pubblicazione all'albo Pretorio On-Line, al T.A.R. della Calabria, ai sensi della L. 06/12/1971 n°1034, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/199 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'albo Pretorio On-Line, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n°1199.

Per le violazioni in materia di viabilità alla presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia, mentre per la violazione di cui al punto 2 lett c), sempre della presente ordinanza, si applica la sanzione pecuniaria da 25 Euro a 500 (7 bis del D. L.vo 18.8.2000, n. 267).

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga portata a conoscenza al pubblico mediante la pubblicazione all'albo Pretorio On-Line, nonché trasmessa per l'esatta osservanza al Comando di Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Pizzo



*Il Responsabile del Settore
Com.te P.L. Giulio DASTOLI*